

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 13 MARZO 1996, n. 095/PRES.

**Regolamento di attuazione del comma 6 bis dell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, concernente l'attivazione dei finanziamenti agevolati fino a 18 mesi alle imprese artigiane tramite il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A.**

Art. 1

Imprese finanziabili

1. Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati di cui al comma 6 bis dell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 le imprese artigiane iscritte all'Albo di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, le cooperative artigiane ed i consorzi tra le imprese artigiane iscritte nell'apposita sezione dell'Albo stesso ai sensi degli articoli 31 bis e 31 ter della predetta legge 6/1970.

2. Le imprese artigiane che, a seguito dello sviluppo aziendale, dovessero perdere la qualifica di artigiane per aver superato i limiti del personale dipendente previsti dall'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17, potranno mantenere in essere i finanziamenti di cui al presente regolamento e sino alla scadenza dei finanziamenti stessi.

Art.2

Destinazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti agevolati di cui al presente regolamento vengono erogati per sostenere i costi aziendali di funzionamento dell'impresa quali:

- formazione di scorte di materie prime e di prodotti finiti, acquisto di servizi;
- pagamento di spese generali, di salari e di contributi assicurativo-previdenziali, imposte e tasse a carico dell'impresa;
- manutenzioni e riparazioni ordinarie di macchinari ed impianti.

2. Per i consorzi e per le società consortili è inoltre finanziabile l'acquisto di beni e di servizi prodotti o forniti dai soci.

3. Sono ammissibili a finanziamento agevolato le spese sostenute dalle imprese artigiane dopo la data di presentazione della relativa domanda di finanziamento agevolato all'Istituto di credito.

Art. 3  
Forma e durata dei finanziamenti

1. I finanziamenti agevolati, che devono avere una durata massima di diciotto mesi, possono essere attivati nelle forme ritenute più consone al soddisfacimento delle esigenze delle imprese richiedenti.

2. Devono comunque essere articolati prevedendo rientri semestrali per un ammontare, in linea capitale, pari ad 1/3 della somma erogata nel caso della durata massima consentita e comunque, per durate inferiori, di importi di capitale proporzionati al numero dei rientri semestrali previsti.

Art. 4<sup>(1)</sup>  
Entità dei finanziamenti

1. I finanziamenti di cui al presente regolamento sono attivati per assicurare la totale copertura delle spese da sostenere al netto dell'eventuale imposta sul valore aggiunto.

2. L'importo degli stessi arrotondato alle lire 100.000 inferiori non può essere inferiore a lire 10.000.000 e superiore a lire 80.000.000.

3. Ogni impresa può usufruire all'occorrenza di più finanziamenti senza peraltro superare nell'ammontare dei finanziamenti in essere il limite massimo sopra specificato.

---

(1) Articolo sostituito dal DPGR 2 luglio 1999, n. 0213/Pres. (BUR 6.10.1999, n. 40).

Art. 5<sup>(2)</sup>  
Tasso delle operazioni

1. Ai finanziamenti di cui al presente regolamento viene applicato, per tutta la durata degli stessi, il tasso di riferimento per le operazioni di durata inferiore a 18 mesi determinato sulla base del decreto del Ministero del tesoro del 21 dicembre 1994 a titolo "Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato ai sensi di varie

disposizioni legislative" in vigore l'ultimo giorno del mese precedente alla data di stipula dell'operazione.

2. L'intervento agevolativo è tale da porre a carico delle imprese artigiane un tasso pari al 60% del tasso di riferimento ove detto tasso si attesti su valori superiori al 10% e pari al 65% ove lo stesso tasso di riferimento raggiunga livelli pari o inferiori al 10%.

3. L'agevolazione deve comunque essere contenuta nei limiti degli aiuti "de minimis" come fissati dalle normative comunitarie.

---

(2) Articolo sostituito dal DPGR 2 luglio 1999, n. 0213/Pres. (BUR 6.10.1999, n. 40).

#### Art. 6

##### Obbligo dei beneficiari dei finanziamenti

1. Nell'esercizio del contratto di finanziamento, ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300 ed ai fini della concessione dei benefici di legge, l'impresa è obbligata ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro della categoria e delle zona.

2. L'azienda beneficiaria deve altresì contrattualmente impegnarsi a utilizzare il finanziamento per le finalità dichiarate all'atto della domanda.

#### Art. 7

##### Organismo competente ad esprimersi sull'ammissibilità agli interventi agevolati

1. Competente ad esprimersi sull'ammissibilità alle agevolazioni creditizie alle imprese artigiane previste dal presente regolamento è la Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato.

2. Qualora entro quindici giorni dal ricevimento delle domande di ammissione alle agevolazioni, la Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato non si esprima in merito, ovvero non richieda l'assunzione di ulteriori valutazioni, le istanze si intenderanno accolte.

#### Art. 8

##### Ammissione agli interventi agevolati

1. Il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., ricevute dalle banche convenzionate le istanze per l'ammissione ai benefici di cui al presente regolamento, le sottopone all'esame della Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato al fine di ottenere il previsto riscontro.

2. Dette istanze, redatte su apposito modulo, devono contenere:

- notizie sull'impresa richiedente e sull'utilizzo del finanziamento;
- dichiarazione della banca finanziatrice attestante l'avvenuto accertamento dei requisiti soggettivi della richiedente ed oggettivi del programma di finanziamento.

#### Art. 9

##### Attivazione delle agevolazioni

1. Ottenuto il riscontro positivo della Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato o decorsi i termini di cui al precedente articolo 7 il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. comunica l'esito delle istanze di contributo e può accreditare alla banca proponente i fondi necessari ad agevolare le operazioni di finanziamento ammesse ai benefici.

2. Al fine della regolarità delle erogazioni del Mediocredito fanno fede la documentazione acquisita agli atti nella fase istruttoria delle domande di ammissione agli interventi agevolativi nonché le relative richieste di somministrazione dei fondi da parte delle banche erogatrici dei finanziamenti.

#### Art. 10<sup>(3)</sup>

##### Erogazioni delle operazioni di finanziamento

1. Le banche convenzionate con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. sono tenute ad attivare i finanziamenti agevolabili dopo la relativa deliberazione di affidamento, nelle more dell'ammissione alle agevolazioni.

2. Le agevolazioni alle imprese, alle condizioni previste all'articolo 5, hanno decorrenza dalla data di stipula dell'operazione di finanziamento e sono commisurate al tasso di riferimento assunto a base del finanziamento medesimo.

(3) Articolo sostituito dal DPGR 2 luglio 1999, n. 0213/Pres. (BUR 6.10.1999, n. 40).

Art. 11  
Controlli ed accertamenti

1. In fase di erogazione dei finanziamenti le banche convenzionate con il Mediocredito S.p.A. procedono ad acquisire agli atti la necessaria documentazione comprovante l'utilizzo del finanziamento agevolato per la destinazione dichiarata.

2. La documentazione definitiva di spesa deve essere vistata in originale dalla banca erogatrice con l'apposizione di una stampigliatura con la dicitura: «Spesa finanziata in tutto o in parte con credito agevolato, ai sensi dell'articolo 142 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, comma 6 bis» è conservata dalla banca stessa in originale, o copia conforme all'originale.

3. La Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato effettua, presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. e le banche convenzionate con lo stesso, o direttamente presso le imprese, accertamenti a campione inerenti le condizioni e gli adempimenti relativi agli interventi finanziati.

Art. 12

Calcolo dei contributi attualizzati per la concessione delle agevolazioni in c/interessi ai sensi dell'articolo 142 comma 6 bis della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5.

1. I piani di ammortamento da assumere a base dell'attualizzazione dovranno essere sviluppati a rate semestrali comprensive di quote capitali e quote interessi così determinate:

- quote capitali costanti risultanti dal frazionamento del capitale erogabile per il numero delle rate del piano;
- quote interesse calcolate applicando ai debiti residui in essere all'inizio di ogni semestralità un tasso nominale annuo posticipato con computo dei giorni commerciali 360/360.

2. Adottata la seguente simbologia:  
TR = tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per le operazioni di durata fino a 18 mesi in vigore l'ultimo giorno del mese precedente la data di stipula del finanziamento secondo le modalità previste dal decreto del Ministero del tesoro 21 dicembre 1994 a titolo «Nuovi criteri per la determinazione dei tassi di riferimento da applicare

alle operazioni di credito agevolato ai sensi delle varie disposizioni legislative».

TA = tasso agevolato equivalente al 60% o al 65% del tasso di riferimento di cui al punto precedente secondo quanto disposto dall'articolo 5.<sup>(4)</sup>

VCA = volume del credito agevolato erogabile.

P1 = piano di ammortamento a 18 mesi calcolato al TR.

P2 = piano di ammortamento a 18 mesi calcolato al TA.

C = somma da attualizzare = differenza in termini di interessi tra P1 e P2.

i = tasso di attualizzazione.

n = annualità.

Va = valore attualizzato, entità del contributo da stanziare e da erogare.

3. L'attualizzazione sarà calcolata applicando le seguenti formule:

1) per la determinazione del valore da attualizzare (C)

$$P1 = (VCA \cdot TR \cdot n)$$

$$P2 = (VCA \cdot TA \cdot n)$$

$$P1 - P2 = C \text{ (valore da attualizzare)}$$

2) per la attualizzazione (Va):

attualizzazione del valore C con l'applicazione della formula dello sconto composto

$C \cdot (1+i)^n = Va$  (valore attualizzato, entità del contributo da stanziare e da erogare).

---

(4) Parole sostituite dal DPGR 2 luglio 1999, n. 0213/Pres. (BUR 6.10.1999, n. 40).